

ATAP S.P.A.
AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione Albo dei Fornitori di lavori, beni ed erogatori di servizi

Art. 1 – Istituzione, Durata e Oggetto dell’Albo Fornitori

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice) e s.m.i., compreso il Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria adottato da ATAP S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 8 del suindicato D.Lgs. (d’ora innanzi RACQ), è istituito l’**Albo Telematico Fornitori di lavori, beni e servizi**.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici che risultano iscritti.
3. L’iscrizione all’Albo avrà durata triennale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall’art. 14 del presente regolamento.
4. La procedura d’iscrizione telematica ha lo scopo di definire un numero di **operatori economici** (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice.
Nell’ambito dell’elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti della presente Società, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
5. Gli obiettivi che si vuole perseguire, sono:
 - a. Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono l’invito di Operatori Economici;
 - b. Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
 - c. Precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

L’Albo è suddiviso in classi merceologiche.

Art. 2 – Finalità dell’Albo

L’albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a. Per l’invito a gare disciplinate dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a procedure di acquisto regolate dal RACQ aziendale.
- b. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dagli artt. 63 e 125 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c. Per l’effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l’individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l’art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Qualora, per le particolarità dell’oggetto o l’elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l’Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al

mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di fornitura di Beni, servizi e Lavori.

Art. 3 – Gruppi e Sottogruppi merceologici

L'Albo dei Fornitori è strutturato in gruppi e sottogruppi merceologici identificati per descrizione del prodotto. I gruppi e sottogruppi merceologici per i quali i soggetti economici possono essere iscritti sono quelli risultanti dall'oggetto sociale nell'iscrizione alla CCIAA di appartenenza. ATAP si riserva la facoltà di aggiornare le classi merceologiche nel corso di vigenza del presente regolamento.

Art. 4 – Pubblicazione

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo internet di ATAP S.p.A. nella sezione "società trasparente" sotto sezione "bandi e contratti / gare in corso" al seguente url <https://www.atapspa.it/fornitori/> e sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella, nonché, ove lo si ritenga opportuno, sui quotidiani nazionali e/o locali.

La ATAP S.p.A. si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi con qualunque mezzo.

Art. 5 – Iscrizione all'albo

L'iscrizione:

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici (Architettura e Ingegneria);
- è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta:

- l'elenco ufficiale delle classi merceologiche alle quali potranno iscriversi i singoli operatori economici è reperibile all'interno degli avvisi con i quali ATAP avvia il procedimento di attivazione dell'albo per le differenti classi merceologiche, i quali restano pubblicati nell'apposita sezione del sito internet di ATAP dedicata alla "società trasparente" sotto sezione "bandi e contratti";
- l'Operatore Economico interessato all'iscrizione ad una o più classi merceologiche si dovrà collegare alla piattaforma telematica che ospita l'albo fornitori al seguente url https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella. La Ditta potrà scaricare l'elenco delle categorie merceologiche che compongono l'Albo Fornitori, per determinare quelle a cui iscriversi, direttamente dall'apposito menu presente all'url sopra riportato;
- dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, per avviare il processo di iscrizione la ditta dovrà compilare le varie schede accessibili dal link "Registrati" presente all'url sopra riportato, ed in particolare dovrà compilare obbligatoriamente le informazioni richieste in corrispondenza dei campi asteriscati (*), seguendo le successive istruzioni on-line del programma.

L'operatore deve presentare la seguente documentazione:

- per tutte le classi merceologiche:
 - dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito:
 - alle generalità dell'impresa, dei legali rappresentanti e responsabile ufficio gare;
 - all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

- all'iscrizione nel registro della CCIAA di competenza e/o ad altro registro o albo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di interesse;
 - alle informazioni relative all'iscrizione presso gli enti pubblici di riferimento: previdenziali, assistenziali, agenzia entrate.
- per le classi merceologiche inerenti forniture e servizi:
- attestazione di avere svolto, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, un volume di fatturato medio annuo almeno pari ad Euro 40.000,00.
È obbligatorio per i soggetti operanti da oltre un triennio nel settore che interessa, dichiarare il fatturato degli ultimi tre anni. Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il fatturato effettuato dall'inizio dell'attività.
 - in alternativa presentazione di almeno una referenza bancaria.
 - attestazione di avere svolto, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, per ciascuna classe merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, un volume di fatturato almeno pari ad Euro 20.000,00;
 - in alternativa, elenco dei contratti o idonea documentazione (per esempio: bolla di consegna, certificato di buona esecuzione, fattura, ecc.) riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari ad Euro 20.000,00;
 - eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- per le classi merceologiche inerenti i lavori:
- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 DPR 207/2010 per esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 o in alternativa dichiarazione di possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori oggetto dell'appalto;
 - per lavori di importo superiore a € 150.000,00 attestazione SOA con indicazione della/e categoria/e e classifica/che;
 - eventuali titoli abilitativi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

Art. 6 – Limitazioni all'iscrizione all'albo

I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, ATAP prenderà in considerazione la sola istanza che risulti

essere pervenuta anteriormente.

Art. 7 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuato dall'ufficio acquisti dell'ATAP.

Sin tanto che l'operatore economico non abbia completato l'inserimento / caricamento in piattaforma di tutte le informazioni / documenti richiesti, la domanda risulterà incompleta ed il fornitore resterà in posizione di preiscrizione e non potrà essere invitato ad alcuna procedura di acquisto.

Una volta completata la procedura di inserimento delle informazioni e documenti richiesti, l'operatore economico rimarrà in attesa di qualifica e non potrà essere invitato a presentare offerte sin tanto che la procedura di accertamento dei requisiti non si sia completata.

Ove, per qualsiasi ragione, dalla verifica esperita risulti la necessità per ATAP di richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all'operatore economico, gli stessi saranno richiesti indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Sin tanto che l'operatore economico non abbia fornito riscontro ai chiarimenti richiesti, l'iscrizione all'albo rimane in sospeso e lo stesso non potrà prendere parte ad alcuna procedura di acquisto.

Affinchè la richiesta di iscrizione dell'operatore economico produca esito positivo è necessario che l'operatore economico abbia fornito tutte le informazioni, documentazioni e/o abilitazioni richieste obbligatoriamente per l'iscrizione alla specifica classe di interesse.

Gli operatori economici (Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno perciò dichiarare/dimostrare preliminarmente di possedere tutti i requisiti previsti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice così come richiamati nel presente Regolamento.

L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella.

ATAP si riserva la facoltà di compiere controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con l'avvertenza che, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Gli operatori iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare ad ATAP ogni variazione dei dati riportati ai fini dell'iscrizione e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento.

Parimenti devono essere comunicate le cessioni, fusioni, scissioni o trasformazioni entro 30 gg dalla formalizzazione della relativa decisione.

Art. 8 – Casi di esclusione della domanda

La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi:

- documentazione incompleta o non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato;
- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per il fornitore ricorrono una o più casistiche previste dall'art. 80 del codice;
- l'operatore economico non possiede i requisiti tecnico professionali richiesti per l'iscrizione nelle singole classi merceologiche di interesse;
- l'operatore economico sulla base delle informazioni e attestazioni/documenti inseriti in piattaforma non soddisfa i requisiti minimi di qualità dei servizi e dei prodotti offerti fissati dall'ATAP.

Art. 9 – Casi di sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione dell'ATAP e, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84.

Art. 10 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l'idoneità a svolgere il lavoro, il servizio o la fornitura richiesta, compresi quelli di cui agli artt. 80, 83 e 84;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni;
- qualora risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

ATAP potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale. A tal fine ATAP attiverà un procedimento di valutazione su base annua dei fornitori nei confronti dei quali siano stati emessi ordini di acquisto che terrà conto della qualità dei servizi resi e della presenza o meno di contestazioni / non conformità rilevate nella gestione delle forniture effettuate.

Art. 11 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell'Albo

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all'area riservata tramite il proprio indirizzo mail e la password inserita in fase di iscrizione (o modificata successivamente a cura del soggetto stesso). In tal senso la ATAP è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 12 – Scelta dei contraenti

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La scelta dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione desunti dalle informazioni / documenti inseriti e dalle risposte ai questionari fornite in piattaforma.

La selezione degli operatori da interpellare può essere effettuata anche mediante sistema informatico automatico fondato sul principio della rotazione dei concorrenti.

Resta ferma la facoltà dell'ATAP di invitare alle procedure per la scelta del contraente altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto

dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, manifestazione di interesse, etc.).

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo. I dati relativi all'operatore e i dati personali sono utilizzati da ATAP per la gestione dell'iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà derivanti dal rapporto contrattuale. I dati sono trattati ai sensi di legge con supporti informatici e/o cartacei. All'atto dell'iscrizione, mediante la piattaforma informatica, sarà fornita apposita informativa ai sensi della normativa vigente che dovrà obbligatoriamente essere restituita, mediante caricamento in piattaforma, con firma digitale del legale rappresentate per presa visione e accettazione del relativo contenuto.

Art. 14 – Rinnovo ed estensione dell'Iscrizione

14.1 Rinnovo

Con congruo preavviso entro il mese antecedente la data di scadenza di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve rinnovare l'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione richiesta dalla piattaforma digitale. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

14.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016.

L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 15 – Gestore del sistema

Il gestore del sistema individuato dalla ATAP per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo, è Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona

(www.net4market.com - mail: info@net4market.com). Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 16 – Avvertenze

Il proprio account, cioè email e password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o

superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 17 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR della Regione Piemonte.

Art. 18 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 19 Norma transitoria

Nei primi tre mesi a decorrere dall'attivazione (mediante pubblicazione sul sito) di ciascuna categoria merceologica, ATAP ricorrerà all'Albo solo se vi risulteranno iscritti almeno tre operatori. Decorsi i tre mesi ATAP ricorrerà all'Albo se vi risulterà presente almeno un operatore.

Biella, 27 aprile 2022